

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale

per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale » (22) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE	Pag. 154, 157, 160 e <i>passim</i>
BETTIOL	155, 157, 158 e <i>passim</i>
DE CAROLIS	168, 169
FILETTI	163, 174
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	155, 160 164 e <i>passim</i>
LICINI	158, 163, 175 e <i>passim</i>
LUGNANO	159
MARIANI	158, 159, 168 e <i>passim</i>
MARTINAZZOLI	168, 169, 173 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	160, 161, 163 e <i>passim</i>
PETRELLA	158, 160, 164 e <i>passim</i>
PETRONE	163, 166, 167 e <i>passim</i>
SABADINI	159, 172, 174
VIVIANI	157, 159, 168 e <i>passim</i>

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

DE CAROLIS, *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

« **Modifiche al libro ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente

modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pene, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativo alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta di ieri siamo giunti all'articolo 40. Poichè gli articoli 40, 41 e 42 del testo proposto dalla Sottocommissione introducono modifiche alle disposizioni del codice penale concernenti le cause che escludono o limitano la imputabilità, ritengo opportuno che il loro esame avvenga congiuntamente.

Do pertanto lettura dei suddetti articoli:

Art. 40.

L'articolo 89 del codice penale è così modificato:

« Art. 89. - (*Vizio parziale di mente*). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 41.

L'articolo 90 del codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 92. - (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

« Art. 94. - (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

« Art. 98. - (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; la pena è tuttavia diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, il giudice non può applicare pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna può importare soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. All'articolo 40, che modifica l'articolo 89 del codice penale (vizio parziale di mente), la Sottocommissione ha approvato il testo del progetto Leone, il quale ripete la norma

attualmente vigente prevedendo però la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Con l'articolo 41 viene soppresso l'articolo 90 del codice che attiene agli « stati emotivi e passionali ». Con l'articolo 42 si sostituiscono gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale, che riguardano rispettivamente la « ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata », la « ubriachezza abituale » e le disposizioni da applicare ai minori degli anni diciotto. Su quest'ultima norma la Sottocommissione ha apportato, rispetto ai disegni di legge nn. 227 e 372, taune modifiche le quali, tuttavia, sostanzialmente, non costituiscono innovazioni.

Ritengo anch'io opportuno che la discussione dei tre articoli avvenga congiuntamente perchè — come già annunziato nella seduta di ieri dal senatore Bettiol — sussistono perplessità circa il mantenimento del vizio parziale di mente, mentre l'ubriachezza, allo stato, rappresenterebbe ancora una forma obiettiva di responsabilità. Occorre, dunque, risolvere la questione principale, che rappresenta una pregiudiziale nei confronti di tutte e tre le norme.

B E T T I O L . Debbo dire che nella mia ormai lontana giovinezza ero favorevole al riconoscimento del vizio parziale di mente, ma che poi, avendo più approfonditamente riflettuto e studiato il problema, anche sotto il profilo medico, sono giunto ad una opposta conclusione. Il vizio parziale di mente, infatti, rappresenta pur sempre un grave *vulnus* inferto alla pienezza delle facoltà mentali del soggetto agente, la quale costituisce il presupposto perchè l'individuo possa essere considerato soggetto di diritto penale e quindi penalisticamente colpevole. Non si può dividere la psiche umana in due parti, una sana ed una malata, giacchè la personalità dell'uomo, soprattutto sotto il profilo psicologico, è un fatto unitario. Se dunque riscontriamo nel soggetto agente una determinata malattia o una perturbazione o la conseguenza di un male anche non mentale che però produca una grave diminuzione della sua capacità di intendere e di volere, a mio giudizio, dobbiamo considerarlo del tutto infermo di mente.

Per tali ragioni mi parrebbe giusto far rientrare il vizio parziale nel vizio di mente *tout court*, abolendo l'attuale figura prevista dall'articolo 89 del codice penale (venuta alla luce — non dimentichiamolo — soprattutto nell'Ottocento), come del resto hanno già fatto molte moderne legislazioni, sensibili ai progressi della scienza medica nel campo delle malattie mentali. Affermo ciò anche tenuto conto delle conseguenze che derivano da tale istituto, visto che noi sostanzialmente ammettiamo che la persona parzialmente incapace di intendere e di volere per infermità sia prima sottoposta a pena e poi a misure di sicurezza. Basti ricordare il caso, verificatosi subito dopo la fine della guerra, a Milano, della Castiglione, che scontò 26 anni di carcere e successivamente tre anni di manicomio: soluzione che mi sembra un vero e proprio assurdo dal punto di vista logico, considerato che un seminfermo di mente, se veramente è malato, dopo un mese di carcere perde completamente la facoltà di intendere e di volere. Occorrerebbe dunque abolire il dualismo attualmente esistente ed introdurre una disciplina unitaria che, dal punto di vista formale, possa fornire valide garanzie giurisdizionali e, dal punto di vista sostanziale, cioè teleologico, sia proiettata verso l'avvenire e miri al recupero psicologico, biologico e sociale del condannato, indipendentemente da ogni altra considerazione relativa al carattere di afflittività che la pena pur sempre mantiene e dovrà mantenere nella nostra legislazione. Il diritto penale è fatto per il soggetto capace di intendere e di volere, per l'uomo senza macchie, senza menomazioni, senza alterazioni o *vulnera*: quando tale capacità risulta grandemente scemata, egli diviene un frammento della natura sottoposto alla legge della fatalità organica, non essendo più in grado di dirigere le proprie azioni verso fini coscienti.

Per quanto riguarda la diminuzione della pena da un terzo alla metà per il reato commesso in stato di ubriachezza non derivata da forza maggiore o da caso fortuito, di cui al nuovo testo dell'articolo 92 del codice penale, debbo rilevare che l'ubriaco si trova momentaneamente in stato di incapacità di

intendere e di volere: volergli attribuire pertanto il reato commesso sotto l'effetto dell'alcool, significa, a mio avviso, stabilire una responsabilità oggettiva priva di ogni legame con il presupposto fondamentale della responsabilità stessa, che è appunto la capacità di intendere e di volere. Dal punto di vista della politica legislativa, penso che dovremmo invece aumentare la pena per la ubriachezza, soprattutto quando è molesta, considerandola come un delitto commesso contro l'ordine pubblico. La lotta agli alcoolici non si attua punendo il reato commesso in stato di ubriachezza, ma punendo severamente l'abuso delle bevande alcoliche, sì da prevenire questo triste fenomeno sociale che si va diffondendo in modo preoccupante in tutto il mondo.

Sarebbe pertanto possibile prospettare una diversa soluzione per il reato commesso in stato di ubriachezza (la cui nuova disciplina non sfugge alle critiche che ho accennato), aumentando adeguatamente le pene per il delitto di ubriachezza. Non v'è dubbio, infatti, che quest'ultima è pur sempre un fatto antisociale, in contrasto con il principio della sociale adeguatezza del proprio comportamento alle norme di civiltà: è quindi un'azione colposa in quanto genericamente contraria a quella regola di prudenza che il codice stabilisce a fondamento della colpa.

Chi si ubriaca, compie quest'azione in conseguenza di un comportamento certo non conforme a regole di prudenza, sostanzialmente antiggiuridico, dal quale deriva un danno sociale. Siamo quindi, a mio avviso, nel campo della colpa e come tale, come delitto colposo cioè, dovremmo punire il reato commesso in stato di ubriachezza: tale qualifica del resto si adegua perfettamente alla situazione che si realizza in concreto, tanto è vero che lo stesso Manzini afferma che l'ubriaco che ruba risponderà di furto colposo. È evidente però che in questo caso il Manzini — che era piuttosto retrivo e, quindi, portato a colpire sempre, in ogni caso — sfiorava addirittura l'umorismo, perchè parlare di furto colposo significa andare contro la natura stessa delle cose. Molto più giustamente il Vannini sostiene, nel caso di ubriachezza colposa, che il colpevole ri-

sponde solo a titolo di colpa, quando il fatto sia previsto come delitto colposo.

Pertanto propongo il seguente emendamento, sostitutivo del primo capoverso dell'articolo 92 del codice penale:

« Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, si applica la pena prevista per il reato colposo, qualora questo sia previsto come tale dalla legge ».

PRESIDENTE. E nel caso di ubriachezza preordinata?

BETTIOL. In caso di ubriachezza preordinata, rimane quanto stabilito dal testo della Sottocommissione. In questo caso, infatti, il colpevole si pone volontariamente in stato di ubriachezza per poter arrivare più facilmente al fine illecito che si era prefisso.

Quello che si dovrebbe fare sarebbe punire più severamente il delitto di ubriachezza, perchè la contravvenzione attualmente non viene mai applicata. Basti pensare a tutte le feste del patrono che si celebrano nei vari paesi d'Italia, con gli ubriachi che cantano sino alle tre del mattino — e le campane del parroco che suonano alle 5 — senza che nessuno si permetta di intervenire.

Per quanto riguarda l'articolo 98 del codice, ricordo che in alcuni stati del Sud America (in Venezuela, in Colombia) chi ha superato i 65 o i 70 anni di età è considerato incapace di intendere e di volere e, quindi, in queste situazioni, si stabilisce uno stato di incapacità penale, che porta alla comminazione di misure di sicurezza anzichè di pene detentive. Da noi, invece, chi commette un reato a 65 anni viene magari condannato a venti anni di reclusione: il che significa in pratica l'ergastolo. Ritengo che la Commissione dovrebbe preoccuparsi di questo aspetto legato alla senilità, per quanto riguarda la quantità e la qualità della pena. La pena dovrebbe essere graduata, tenendo conto dell'età del colpevole. Come ho detto, già alcuni codici penali, che pur non hanno rotto con la tradizione, ma sono all'avanguardia in certi problemi criminologici, tengo-

no presente il problema della senilità, adeguandovi la quantità e la qualità delle pene o addirittura eliminandole e sostituendole con semplici misure di sicurezza. Comunque, per questo problema, non presenterò emendamenti; mi limito soltanto a sottoporre la questione all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Le tesi prospettate dal senatore Bettiol sono indubbiamente, come sempre, molto suggestive e affascinanti. Però noi ci siamo volutamente assegnati il compito di mantenerci entro certi limiti. Pertanto, in aderenza a tale impegno, mentre ritengo che si debbano approfondire gli argomenti del vizio parziale di mente e dell'ubriachezza, vorrei pregare il senatore Bettiol di non insistere sulla questione della senilità. Occorre anche tener presente la maturità o meno a recepire tesi particolarmente avanzate o audaci. Inoltre abbiamo, per fortuna, nella nostra società infiniti esempi di persone che hanno superato una certa età e hanno maggiori capacità di noi e sono pienamente in grado di discernere le loro azioni. Del resto l'argomento potrebbe più facilmente rientrare in sede di esame dell'articolo 89 del codice.

VIVIANI. La perfetta lucidità con cui il senatore Bettiol ha illustrato le sue tesi dimostra, ancora una volta, quanto egli sia lontano da quel limite di età al quale si è riferito.

Le mie osservazioni partono dal presupposto — come già sottolineavo ieri — che, qualora esse appaiano in contrasto con quanto stabilito in sede di Sottocommissione, valgano solo come motivi di riflessione per l'onorevole relatore, perchè, in qualità di membro della Sottocommissione, mi ritengo legato alle decisioni assunte in quella sede.

Quando si sostiene che il vizio parziale di mente è una impostazione illogica, si afferma senz'altro una tesi convincente sulla quale ritengo che tutti concordiamo. Il problema va però considerato anche sotto lo aspetto pratico ed è su questo che desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Ritengo infatti che, se si abolisse la norma

che prevede la seminfermità di mente, sarebbero dichiarate sane dai nostri magistrati molte persone che tali non sono. In teoria, quindi, sono perfettamente d'accordo col senatore Bettiol, ma non so se sia utile in questo momento togliere quella valvola di sicurezza che è la seminfermità mentale.

Per quanto riguarda l'ubriachezza, come già ebbi a rilevare in sede di Sottocommissione, il problema dovrebbe essere inquadrato nella nuova disciplina sulla droga. Anche l'ubriaco infatti, non è niente altro che un drogato, che però verrebbe trattato dalla legge in modo diverso. Vi sarebbero pertanto i drogati con sostanze stupefacenti, diciamo così, nobili, che devono essere curati e non puniti; e i drogati plebei, quelli cioè che si contentano del vino, che devono essere, invece, perseguiti.

Anche in proposito, però, mi parrebbe opportuno seguire un concetto espresso più volte dal senatore Bettiol, rendendoci conto che stiamo operando delle semplici graffiature agli indirizzi del Codice vigente. Se così è, ritengo che il solo punto da prendere in considerazione debba essere quello dell'ubriachezza colposa. In realtà, a chiunque può accadere di eccedere talvolta nell'ingestione di bevande alcoliche: se in tale stato commette un reato, perchè dovrebbe risponderne se lo stesso non è previsto dalla legge come reato colposo?

Pertanto, se il relatore si dichiarerà favorevole alla modifica sarei del parere di approvare un emendamento tendente ad evitare che chi si ubriaca colposamente debba poi rispondere del reato a titolo di dolo. Per il resto, ritengo che ci si debba attenere alle conclusioni della Sottocommissione proprio in considerazione degli scopi precisi che ha la riforma novellistica al nostro esame.

M A R I A N I . Mi sembra che le osservazioni del senatore Viviani siano esatte, essenzialmente sotto il profilo pratico, giacchè avviene assai spesso che sia esclusa la seminfermità, o addirittura l'infermità mentale, in soggetti affetti ad esempio da schizofrenia, perchè i giudici e gli stessi periti d'ufficio (che in genere sono i direttori dei manicomi giudiziari) ritengono che vi sia da parte dell'im-

putato un tentativo di simulazione. Se dunque eliminiamo la valvola di sicurezza della seminfermità, che rappresenta una posizione intermedia fra due valutazioni, normalmente in contrasto, quella del perito d'ufficio, cioè, e quella del perito di parte, rischiamo di far condannare come pienamente responsabile, e quindi colpevole, chi soffre di turbe psichiche di un certo rilievo alternate anche da frequenti momenti di remissione. Certo, sotto il profilo scientifico non posso non concordare con quanto ha detto il senatore Bettiol, giacchè non v'è dubbio che il seminfermo di mente dovrebbe essere considerato non penalmente responsabile; tuttavia, di fronte alla praticità della vita giudiziaria e alla necessità quanto meno di attenuare la pena per colui nei confronti del quale sussista uno stato d'incertezza, mi pare necessario il mantenimento dell'articolo 89 del Codice.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del testo in esame, concordo con quanto ha poc'anzi detto il senatore Viviani, nel senso che la punibilità dei reati commessi in stato di ubriachezza dovrebbe essere limitata a quelli previsti come reati colposi.

P E T R E L L A . Nel caso in cui l'emendamento soppressivo dell'articolo 89 del Codice, proposto dal senatore Bettiol, non sia approvato, propongo allo stesso articolo un emendamento tendente a sostituire le parole: « da un terzo alla metà » con le seguenti: « dalla metà a due terzi ». Ciò consentirebbe al giudice di mitigare la pena nell'ipotesi di riconoscimento del vizio parziale di mente.

B E T T I O L . Mi associo alla proposta del senatore Petrella, ove l'emendamento da me proposto sia respinto dalla Commissione.

L I C I N I . Dichiarandomi d'accordo con quanto detto dal senatore Viviani, richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di riformulare in modo consona l'articolo 92 del codice penale, nel caso in cui la punibilità del reato commesso in stato di ubriachezza, non derivata da forza maggiore o da caso fortuito, fosse ristretta all'ipotesi che il fatto medesimo sia previsto come reato colposo. Il secondo comma del testo in esa-

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

me, infatti, dispone che « Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ». Se partiamo dal concetto espresso dal senatore Bettiol, non vedo più la ragione di mantenere l'aggravante, giacchè evidentemente il delitto dovrebbe essere punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. In altri termini, il capoverso dell'articolo 92 dovrebbe limitarsi a dichiarare che la norma di cui al comma precedente non si applica allorchè l'ubriachezza sia stata preordinata al fine di commettere il reato.

LUGNANO. Proprio in merito al secondo comma dell'articolo 92 del Codice debbo dire che non riesco assolutamente ad immaginare l'ipotesi di una persona che si ubriachi per commettere un certo reato. Se dovesse farlo, poi, non riuscirebbe a raggiungere lo scopo che si era prefisso proprio perchè lo stato di ubriachezza ne limiterebbe la pienezza, se non delle facoltà, quanto meno dei riflessi. Ove infine dovesse commettere altro reato diverso da quello preordinato, evidentemente si ricadrebbe nell'ipotesi generale di cui al comma precedente dello stesso articolo.

VIVIANI. Vorrei far rilevare al senatore Lugnano che il suo concetto dell'ubriachezza è troppo assolutista. Ci si può voler ubriacare per raggiungere semplicemente un certo stato di eccitazione al fine di riuscire a compiere determinati atti che, altrimenti, non si avrebbe la capacità di portare a compimento.

MARIANI. La ragione della maggiorazione della pena trae origine dal fatto che una persona si ecciti bevendo dell'alcool per vincere i propri freni inibitori che, allo stato normale, gli impedirebbero l'aggressione alla legge. L'ubriachezza preordinata corrisponde pertanto alla premeditazione, che appunto viene punita più gravemente. Questo è lo scopo della norma. Mi dichiaro pertanto contrario alla proposta avanzata dal senatore Licini.

SABADINI. L'argomento del vizio parziale di mente, portato in discussione dal se-

natore Bettiol, è non solo molto suggestivo, ma anche di estrema importanza. Vorrei per ciò osservare che proprio per tale natura sarebbe imprudente sopprimere l'articolo 89 del Codice senza avere prima compiuto una adeguata ricerca ed una meditata indagine di carattere scientifico, poichè si tratta di un campo in continua evoluzione, non ancora chiaramente definito a livello della ricerca psichiatrica. Tutti noi sappiamo quanto sia tormentato il dibattito su questo tema, come si stia passando da determinati orientamenti ad altri più moderni e quanto sia incerta e contrastata questa evoluzione. Pertanto risolvere con una norma di carattere puramente giuridico un problema così delicato e complesso sarebbe per lo meno imprudente, anche per le conseguenze che potrebbero derivarne sul piano pratico, già indicate dal senatore Viviani. Io ritengo che queste conseguenze non sarebbero certamente favorevoli ad una esatta individuazione della responsabilità.

Vorrei anzi aggiungere che l'emendamento proposto dal senatore Bettiol, se si volesse essere coerenti, avrebbe dovuto seguire la via della causalità materiale. Togliere, come il senatore Bettiol ha proposto, dal nesso di causalità materiale le cause eccezionali concorrenti significa proprio graduare sul piano della causalità materiale la reale partecipazione del soggetto alla consumazione dell'evento. L'elemento che il senatore Bettiol ha portato sul piano della causalità materiale — e sul quale concordo — deve pertanto avere un parallelo anche sul piano della causalità psichica. Però questo parallelo non si raggiunge, sopprimendo la seminfermità mentale. Si fa invece una scelta di segno opposto. L'obiettivo da raggiungere dovrebbe essere quello della più minuta gradualità della partecipazione volontaria, cioè del dolo, della volontà dell'agente.

Nei limiti della sistematica penale vigente a me sembra, invece, che a questo fine tenda l'emendamento proposto dal senatore Petrella, nel senso che la riduzione della pena da un terzo ai due terzi importa un ampio margine di discrezionalità del giudice — dalla piena responsabilità alla non punibilità — tale che effettivamente la dimensione con la quale il soggetto ha partecipato all'evento

può essere più esattamente meditata e valutata.

Pertanto mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 89 del Codice penale. Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento proposto dal senatore Petrella, per l'ampio margine di valutazione concesso al giudice: questo è un modo più preciso per individuare la pena in rapporto alla partecipazione psichica dell'agente.

PETRELLA. Per ragioni di metodo, riterrei opportuno separare il seguito della discussione in relazione ai vari articoli che abbiamo sinora esaminato congiuntamente.

PRESIDENTE. Poichè l'esame è stato sinora fatto congiuntamente, ritengo opportuno che anche le repliche dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo investano congiuntamente gli articoli ora esaminati.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 41 del testo in esame dispone la soppressione dell'articolo 90 del Codice, relativo agli stati emotivi o passionali, la cui norma venne in radice attaccata proprio dal professor Vannini. Ritengo che sia questa l'unica innovazione possibile proprio per rimanere nell'ambito del disegno che ci siamo proposti. D'altra parte, se è vero che molto spesso si perviene all'accertamento del vizio parziale di mente soltanto con ritrovati di carattere direi parascientifico, è altrettanto vero che in taluni casi la capacità di intendere e di volere non sussiste pienamente: è il caso, ad esempio, di chi è affetto da epilessia, il quale alterna momenti di lucidità a momenti di crisi in cui vi è come un chiaroscuro o un obnubilamento della coscienza, sicchè il soggetto non è pienamente capace ma neppure del tutto incapace di intendere e di volere. La stessa considerazione vale per alcuni gradi di schizofrenia: tutti questi casi sono stati appunto catalogati nel vizio parziale di mente. Nella mia esperienza ho potuto constatare che spesso, in processi nei quali i tecnici avevano concluso per la totale infermità di mente, il magistrato — che è il *peritus peritorum* — pur apprezzando i ri-

sultati della perizia ha ritenuto la sussistenza del vizio parziale. Pertanto, se, sul piano astratto della perfezione, l'articolo 89 del Codice dovrebbe essere soppresso, ragioni concrete e di rispondenza alle esigenze umane ne consigliano il mantenimento.

Sono invece dichiaratamente contrario all'emendamento proposto dal senatore Petrella che prevede, sempre all'articolo 89 del Codice, di accrescere la riduzione della pena nel caso di seminfermità mentale. Il testo del disegno di legge n. 227, recepito senza modificazioni dalla Sottocommissione, ha già compiuto un grande passo avanti rispetto alla norma vigente, stabilendo la diminuzione da un terzo alla metà. D'altra parte non scopro degli arcani se affermo che con il riconoscimento del vizio parziale di mente spesso concorrono altre attenuanti, in particolare quelle generiche che vengono a colmare la concreta sproporzione della pena.

In ordine poi a tutto quanto è stato detto relativamente al problema dell'ubriachezza, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un punto fondamentale di politica criminale che, allo stato, non può essere disatteso. Nelle leggi noi dobbiamo rispecchiare il momento storico nel quale viviamo: se nel 1930 il legislatore ritenne di disciplinare l'ubriachezza secondo le norme di cui ai vigenti articoli, oggi si assiste ad un fenomeno ancor più grave che deve renderci perplessi circa le innovazioni. Restringere la punibilità di un omicidio a solo titolo di colpa quando sia stato commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, significa praticamente rendere applicabile tale disposizione — in base all'articolo 93 del codice penale — anche al delitto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Basti pensare che, secondo le statistiche, il 50 per cento dei giovani sono dediti ai vari tipi di droghe!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi dati, per l'esattezza, non si riferiscono alla situazione italiana.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Comunque il fenomeno esiste anche

in Italia ed è ugualmente grave. Credo che la coscienza collettiva, soprattutto in questo momento, rifiuterebbe una simile soluzione. Come si legge nella magnifica anche se stringata relazione del professor Leone che accompagnò la presentazione del provvedimento durante la quinta legislatura, noi dobbiamo preoccuparci soprattutto di salvare quanto più possibile coloro che per la prima volta cadono nelle reti della giustizia, i delinquenti primari, i quali hanno bisogno della massima comprensione per essere reinseriti nella società. Per gli altri gravi delitti il criterio da seguire non può che essere la difesa sociale.

Pertanto, stanti le attuali condizioni, stante la mancanza di una concreta disciplina relativa ai drogati e all'uso delle sostanze stupefacenti, a me pare che non si debba mutare una sola virgola del testo in esame.

Per quanto riguarda infine la proposta di considerare la senilità come condizione che esclude o limita la punibilità, voglio dire al senatore Bettiol che essa potrebbe vedermi consenziente (anche in considerazione del fatto che io stesso sto per giungere a quei limiti di età), ma che il suggerimento potrebbe trovare più congruo esame in sede di discussione della norma relativa alla sospensione condizionale della pena. L'articolo 167 del Codice nel testo dei disegni di legge numeri 227 e 372, che ricalca la norma vigente, dispone infatti che « se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ». Mi pare tuttavia che, anche in base alle più recenti acquisizioni mediche, gli anziani non possano più essere considerati come una categoria improduttiva, ma che anzi tutto lasci supporre che i progressi della medicina consentiranno a chi avanza negli anni di mantenere perfettamente integre le proprie capacità mentali.

Per concludere, ritengo che il testo predisposto dalla Sottocommissione in aderenza al disegno di legge n. 227 debba rimanere integro, anche perchè le modifiche proposte

non rappresenterebbero delle semplici graffiature, ma ne costituirebbero gravi mutilazioni. Questo articolo stabilisce che per i fatti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti si applicano le stesse disposizioni relative all'ubriachezza. Nell'attuale periodo, nel quale il consumo di sostanze stupefacenti si va purtroppo estendendo, ritengo che l'equilibrio tra l'articolo 89 e l'articolo 93 debba essere mantenuto integralmente, secondo quanto recepito dalla Sottocommissione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo ascoltato una interessantissima discussione, la quale ci ha confermato ancora una volta quanto sia limitato questo nostro lavoro e quanto esatta fosse la tesi del senatore Bettio, quando sosteneva la necessità di riforme radicali e non di semplici « graffiature ». Purtroppo però siamo tutti ristretti in questa necessità contingente e quindi ci dobbiamo attenere a questa linea, anche se quanto è stato detto e, soprattutto, i problemi sollevati dal senatore Bettiol devono rimanere dinanzi a noi per uno studio più analitico e approfondito. Nell'attuale situazione pertanto modificare sostanzialmente l'articolo 89 o addirittura sopprimerlo, in un contesto del codice che è quello che è — e che non dobbiamo assolutamente dimenticare — induce anche in me talune perplessità. Siamo tutti animati dalla volontà di migliorare sostanzialmente il codice, di renderlo più umano, ma siamo certi che la soppressione dell'articolo 89 si rivelerebbe utile sul piano pratico? I senatori Viviani e Sabadini hanno manifestato queste stesse mie perplessità. Il senatore Bettiol ha affermato che non possiamo dividere l'individuo in due parti: quella sana e quella malata. Se questo però può essere esatto sotto l'aspetto giuridico, non so se sia altrettanto esatto sotto l'aspetto patologico o clinico. Con la soppressione dell'articolo 89 uniformeremmo uno stato di malattia mentale, di diminuzione delle capacità di intendere e di volere, che ha, invece, determinate gradazioni. È già stato fatto in questa sede il caso dell'epilessia e se ne potrebbero fare degli altri. Probabilmente la sensibilità del senatore Bettiol è stata colpita da quell'aggettivo

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

« grandemente », al quarto rigo dell'articolo 89. Effettivamente, quando si dice « scemata grandemente » — a me però non piace la parola « scemata »: preferirei dire « ridotta » — si ipotizza una situazione molto simile all'incapacità di intendere e di volere. Si potrebbe, quindi, semmai, sopprimere la parola « grandemente ».

Però, ripeto, poichè ci troviamo in un contesto generale del Codice che non possiamo mutare, è preferibile mantenere l'articolo 89 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Per quanto si riferisce all'emendamento proposto dal senatore Peterella, condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole relatore, anche in ordine alle altre possibilità che si offrono al giudice nel caso intenda applicare una pena adeguata al grado di volontà di commissione del reato. Tuttavia non esprimo un parere contrario all'emendamento, limitandomi a rimettermi alla Commissione. Mi dichiaro tendenzialmente favorevole alla tesi espressa dall'onorevole relatore, ma non in modo drastico, nel senso che non ritengo l'emendamento in contrasto con lo spirito del codice.

Assai interessante e approfondito è stato il dibattito in merito all'ubriachezza. Dobbiamo però anzitutto rilevare che, nell'ansia di modernizzare e adeguare ai tempi il disposto della norma, abbiamo considerato solo il testo del disegno di legge, dimenticando e trascurando la circostanza che esso è già notevolmente innovativo rispetto al codice vigente. Il disegno di legge considera infatti lo stato di ubriachezza in maniera molto più blanda di quanto è previsto attualmente.

Anch'io mi inchino alla scienza del Vanni. Però dobbiamo tenere presente, oltre le circostanze già così ben esposte dall'onorevole relatore, anche il fatto che non possiamo fissare una norma che potrebbe spingere il criminale potenziale ad ubriacarsi. Dobbiamo porre molta attenzione a questo, specie in relazione alla larga tematica degli omicidi e delle lesioni personali in conseguenza di incidenti stradali.

In questo caso andremmo a colpire con la stessa pena il sano, cioè il non ubriaco, che è causa di una lesione, che commette un omicidio colposo per effetto di un incidente

stradale, e chi, invece, lo compie in stato di ubriachezza. La qual cosa sarebbe particolarmente grave sotto l'aspetto sociale. Poichè si è fatto riferimento a legislazioni straniere, ricordo che in determinati Stati dell'America del Nord e del Sud esistono dei grossi cartelli all'ingresso delle autostrade in cui si ammonisce che è un grande nemico della società colui il quale guida in stato di ubriachezza e colui che dà ulteriormente da bere a guidatori ubriachi. Quindi, l'allarme sociale che si determina per effetto dell'aumento di reati colposi a seguito di stati emotivi determinati dall'ubriachezza è una considerazione che ognuno di noi deve valutare nella sua giusta entità. Ed è per tale motivo che mi associo al relatore nel considerare già spinta oltre ogni limite consentito di umanità la dizione che viene proposta dalla Sottocommissione.

C'è, infine, la questione dell'età senile. Anche in questo caso dobbiamo fare un'osservazione. Abbiamo stabilito delle limitazioni per la minore età ed è logico, perchè fino agli anni diciotto non esistono grosse sperequazioni tra individuo e individuo: ci potrà essere l'*enfant prodige*, ma, grosso modo, esiste una certa uniformità. Un'uniformità che, invece, non si riscontra al di là di una certa età — sessantacinque o settanta anni: non ricordo cosa sia stato proposto —, al riguardo, osservo che oltre questo limite ci può essere un uomo pienamente valido e un uomo già gravemente menomato. Ecco perchè concordo con la necessità di non porre una differenziazione in questa sede bensì in altra, compresa quella della sospensione condizionale della pena. Ma lasciamo che la norma — che il giudice deve sempre far propria — secondo cui la pena deve essere rapportata all'intenzionalità, alla capacità dell'agente, trovi una consacrazione generale.

La gravità della pena deve essere posta in relazione alla capacità psicologica di chi commette il reato e non possiamo perciò, in astratto, standardizzando situazioni particolari, affermare con legge che a 70 anni un individuo possiede una capacità più elevata o più ridotta rispetto ad altri individui di differente età. Ecco perchè, ripeto, concordo col relatore nel ritenere che eventuali diffe-

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

renziamenti possano essere previste in altra sede: quella che lo stesso relatore ha indicato.

P R E S I D E N T E . Dopo quest'ampia discussione e dopo aver ascoltato i pareri del relatore e del rappresentante del Governo penso si possa passare all'esame e alla votazione dell'articolo 40, cominciando, naturalmente, dagli emendamenti che ad esso sono stati proposti. Secondo un ordine logico, il primo da prendere in considerazione è quello del senatore Bettiol, tendente alla soppressione dell'articolo 40 del testo in esame e, di conseguenza, dell'articolo 89 del codice penale. Contrari a questo emendamento si sono pronunciati sia il relatore che il rappresentante del Governo. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento del senatore Petrella, che era subordinato a quello del senatore Bettiol, ma che ora è diventato principale. Con esso si propone di sostituire, nell'articolo 40, alle parole: « da un terzo alla metà » le altre: « da un terzo a due terzi ». Su quest'emendamento il relatore si è espresso sfavorevolmente, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alle decisioni della Commissione. Lo metto in votazione.

(Non è approvato).

F I L E T T I . Propongo un emendamento formale. Sostituire alle parole: « scemare grandemente » le altre: « ridurre notevolmente ».

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti dovrebbero essere proposti tutti prima della votazione. Comunque, se il senatore Filetti insiste, l'ammetto all'esame della Commissione. Fo presente, tuttavia, l'opportunità di non modificare, salvo stretto bisogno, il linguaggio del codice.

F I L E T T I . Lo ritiro.

P E T R O N E . C'era una proposta del Governo di sopprimere la parola: « grandemente ».

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ho mai presentato formale proposta.

P E T R O N E . La presento io.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Petrone, tendente a sopprimere la parola: « grandemente ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 40 dei disegni di legge nn. 227 e 372 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 dei disegni di legge nn. 227 e 372 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Per quanto riguarda invece l'articolo 42, poichè esso fa riferimento a tre articoli del codice penale vigente, lo esamineremo e lo voteremo per parti separate.

Per quanto concerne la prima, cioè quella che modifica l'articolo 92 del codice penale, il senatore Bettiol propone di sostituire le parole finali del primo comma « il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà » con le seguenti: « si applica la pena per il fatto commesso se questo è previsto dalla legge come reato colposo ». Contro quest'emendamento si sono espressi sia il relatore sia il rappresentante del Governo. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

L I C I N I . In conseguenza della non approvazione dell'emendamento del senatore Bettiol, viene a cadere quello da me proposto di sopprimere il secondo comma, che avrebbe avuto un senso se il reato di ubriachezza fosse stato punito come colposo. Infatti, in tal caso non vedevo la ragione di un aggravamento della pena. Invece, poichè il primo comma rimane invariato, anche se permango ugualmente perplessa perchè chi si ubriaca per commettere un delitto, caso tipico l'omicidio, oltre all'aggravante della premedita-

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

zione si vedrà infliggere anche quest'altra, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione la prima parte dell'articolo 42.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla seconda parte, quella cioè che modifica l'articolo 94 del codice penale.

P E T R E L L A . La disciplina quale adesso è configurata dell'ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, finisce per far coincidere talune delle ipotesi con quelle del vizio parziale di mente. La prima parte dell'articolo 92 del codice penale è, a questo proposito, significativa. Comunque, stiamo discutendo dell'articolo 94 del codice penale, il quale, nell'ultimo comma, prevede l'equiparazione soltanto parziale al caso dell'ubriachezza di chi è dedito o fa uso di sostanze stupefacenti. Perchè ho richiamato la disciplina del vizio parziale di mente e l'equiparazione sostanziale che se ne fa nell'articolo 92 del codice penale? Perchè l'ubriachezza incide appunto sulla capacità di intendere e di volere: questo è lo spirito della legislazione come adesso è configurata. Cioè, in pratica, l'interprete dirà: nel caso di ubriachezza piena, completa, in effetti non vi è capacità di intendere nè di volere. Nel caso di ubriachezza semipiena, invece, si applica l'articolo 92, che è il corrispettivo, si può dire, dell'articolo 99 dell'attuale codice penale. Ma se l'alcool incide sulla volontà di intendere e di volere, altrettanto fanno le sostanze stupefacenti. Cioè, se c'è una ragione nella diminuzione di pena è per questa influenza della sostanza estranea sulla capacità di intendere e di volere. L'equiparazione fatta dall'ultima parte dell'attuale testo dell'articolo 94 del codice penale è pertanto stranamente limitativa. Ebbene, la sostanza stupefacente presenta un'incidenza identica a quella dell'alcool e viene ingerita per motivazioni non dissimili, anche se dissimili sono le occasioni. La formulazione dell'ultima parte dell'articolo 94 del codice penale nel testo risultante se la modificazione fosse approvata, a mio parere, per coerenza di sistema oltre

che per evidenti ragioni di equità, dovrebbe pertanto essere modificata come segue: « Le disposizioni dell'articolo 92 e dei precedenti commi di quest'articolo si applicano anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Gli articoli 93 e 94 del codice penale sono identici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare e non sono stati presentati altri emendamenti, metto in votazione la seconda parte dell'articolo 42 dei disegni di legge nn. 227 e 372 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

Per quanto concerne l'ultima parte che modifica l'articolo 98 del codice penale, a parte l'osservazione di ordine generale avanzata dal senatore Bettiol, che peraltro non si è concretizzata in un preciso emendamento, non vi sono state specifiche osservazioni.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero fare una osservazione solo di carattere interpretativo. Il secondo comma dell'articolo 98 si riferisce sempre al minore degli anni diciotto. Così come è formulato l'articolo, però, non risulta chiaro.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Nel titolo è detto che la norma si riferisce al minore degli anni diciotto. Non possono esserci dubbi d'interpretazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ultima parte dell'articolo 42, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 42 nel suo complesso.

(*È approvato*).

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

Art. 43.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99. - (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di quest'articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 43 è profondamente innovativo del vigente articolo 99 del codice penale. Il concetto di recidiva rimane naturalmente e sostanzialmente identico, solo che la recidiva viene considerata facoltativa per tutti i reati e quindi è il giudice che, caso per caso, stabilirà se bisogna contestarla o meno. Quest'articolo viene largamente richiesto dalla pubblica opinione perchè la recidiva, così com'è attualmente disciplinata dall'articolo 99 del codice penale, produce situazioni veramente drammatiche, specie quando si deve giudicare qualcuno per furto

aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale, con circostanze aggravanti generiche o specifiche oppure con il concorso di una generica e di una specifica, e particolarmente quando si devono giudicare gravi delitti.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero solo sottolineare l'enorme importanza sociale di questa innovazione e congratularmi per questo con la Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43.

(È approvato).

Art. 44.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 44 riguarda la recidiva facoltativa che attualmente è disciplinata dall'articolo 100 del codice penale. Poichè abbiamo stabilito la facoltatività della recidiva in ogni caso, ritengo che si debba procedere alla soppressione dell'articolo 100 del codice penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 45 sopprime l'articolo 108 del codice penale che prevede la tendenza a delinquere. I motivi che hanno portato a suggerire tale soppressione sono largamente esposti nelle note esplicative che accompagnano il disegno di legge al nostro esame.

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

L'articolo 109 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 109. - (Effetti della dichiarazione di abitudine o professionalità). — La dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale del colpevole.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 46 innova l'attuale articolo 109 del codice penale che prevede gli effetti della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere. Nel nuovo testo proposto stabiliamo che la misura di sicurezza viene applicata solo quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto, anche nel caso di abitudine o di professionalità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 46.

(È approvato).

Art. 46-bis.

L'articolo 113 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 113. - (Cooperazione nel delitto colposo). — Nel delitto colposo quando l'even-

to è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111, ovvero nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo tentato di chiarire che la pena è aumentata quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111, ovvero nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112.

PETRONE. Basta che ne concorra una sola!

BETTIOLO. Il problema della cooperazione nel delitto colposo è leggermente bizantino, anche perchè, indipendentemente da una determinata previsione legislativa, la possibilità della cooperazione nel delitto colposo può essere costruita in termini di interpretazione delle norme sulla partecipazione. Anche quando vigeva il codice penale Zanardelli, che non prevedeva il concorso delle persone nei delitti colposi, c'è stato chi sosteneva tale concorso con argomenti indubbiamente convincenti.

Ora io dico che nei delitti colposi non si può mai avere un'intenzionalità del delitto, perchè questo è tipico dei delitti dolosi. Pertanto, mentre accetto nella sostanza il secondo capoverso dell'articolo 113 del codice penale così come viene proposto, rimango un po' perplesso circa la sua formulazione. Infatti, come si può determinare altri a cooperare nel delitto colposo? Qui si raffigura una attività intenzionale che manca nella cooperazione colposa, per cui anzichè dire: « La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto... », si potrebbe adottare la seguente formulazione: « La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nella condotta colposa ».

PETRONE. « Chi ha determinato » è intenzionale!

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

B E T T I O L . È intenzionale riguardo la condotta colposa, ma non riguardo l'evento.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Va bene, sostituiamo la parola: « nel delitto », con le altre: « nella condotta colposa ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha presentato all'articolo 46-bis un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma, alle parole: « nel delitto », le altre: « nella condotta colposa ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 46-bis, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

P E T R O N E . Propongo formalmente alla Commissione un articolo aggiuntivo 46-ter per abrogare il numero 1 del primo comma dell'articolo 112 del codice penale. A mio avviso, infatti, si tratta di un'aggravante che va a solo danno dei lavoratori.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono anche io contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale proposta alla quale sono contrari il rappresentante del Governo e l'onorevole relatore.

(Non è approvata).

Art. 47.

L'articolo 114 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Circostanze attenuanti*). — Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli

articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 47, che riguarda l'articolo 114 del codice penale, innova semplicemente la diminuzione della pena; questa attualmente è di un terzo, noi proponiamo, invece, secondo il sistema adottato per tutte le altre diminuzioni, di portarla alla metà. È stato, poi, modificato il capoverso che riguarda le aggravanti previste dall'articolo 112; nel testo presentato nella passata legislatura si diceva soltanto che la disposizione non si applicava nei casi indicati dall'articolo 112; noi ora abbiamo limitato la non applicazione di tale disposizione ai casi indicati ai nn. 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112.

B E T T I O L . Io sono contrario alla modifica che riguarda l'articolo 112. Qui si tratta, in sostanza, di distinzione tra partecipazione principale e partecipazione secondaria. Il Codice penale parte dal presupposto che tutti i concorrenti debbano subire la stessa pena, e quindi la distinzione tra correo, complice primario o secondario, eccetera, è inutile. Invece la distinzione tra partecipazione principale e partecipazione secondaria, fra correatà e complicità esiste pur sempre, e quindi è assurdo che colui il quale ha partecipato minimamente alla preparazione ed esecuzione del reato possa subire l'applicazione di circostanze aggravanti. Badate bene che nel testo si parla di « minima importanza » e dunque vi è una contraddizione logica e ontologica tra la minima partecipazione e le aggravanti dei numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112.

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Spiego il nostro pensiero: noi abbiamo voluto dire che la circostanza attenuante, così come è modellata nella prima parte dell'articolo 114, si applica al punto 1) dell'articolo 112.

PETRONE. Il comma, però, si può abolire perchè le ipotesi previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 sono tali da non poter mai far concepire l'ipotesi della minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

MARIANI. Se lasciamo che l'articolo 114 si riferisca soltanto agli articoli 110 e 113 rimane escluso il caso previsto al numero 1 dell'articolo 112, mentre non è detto che tra le cinque o più persone che partecipano non vi sia quella la cui partecipazione ha una minima importanza. Bisogna che noi tra le parole: « articolo 110 e 113 » aggiungiamo le altre: « articolo 112 numero 1 ». Solo così possiamo abolire il capoverso successivo.

DE CAROLIS. Non mi sembra corretto l'inserimento dell'ipotesi del numero 1 dell'articolo 112, così come è proposto dal senatore Mariani, perchè nel primo comma si fa riferimento al concorso e alla cooperazione; noi ci dobbiamo soltanto preoccupare che questa disposizione della diminuzione della pena per chi ha avuto la minima importanza nella preparazione ed esecuzione venga applicata anche nel caso delle cinque o più persone. Mi sembra, dunque, più corretto non sopprimere il secondo comma, ma piuttosto modificarlo come segue: « Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo 112 ».

VIVIANI. Mi pare che, ad evitare confusione, date queste nostre perplessità, basti sopprimere le parole: « a norma degli articoli 110 e 113 ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Noi nell'articolo 114, prima parte, vogliamo dire che nel concorso nel reato e nella cooperazione nel delitto colposo si applica

una circostanza attenuante per chi ha avuto minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato. In tale ipotesi, inoltre, si vuole far rientrare il numero 1 dell'articolo 112, tanto è vero che abbiamo escluso da questa attenuante soltanto i numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112, cioè escludiamo il caso di chi ha promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, o diretto l'attività delle persone che vi sono coinvolte; di chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; di chi ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto. Mi pare che queste ipotesi non siano meritevoli delle attenuanti. Dunque, a coloro i quali ritengono, in critica all'attuale articolo 112, che il riferimento a tale articolo non sia corretto, io invece dichiaro di non essere d'accordo.

Per questo si dice che tale disposizione non si applica nei casi indicati ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112. Abbiamo mantenuto invece la norma per il numero 1) dell'articolo 112 ed in altri casi nei quali, trattandosi di minima partecipazione, non si configura la cooperazione.

Nell'organizzazione di un delitto ci sono i promotori, cioè coloro che hanno avuto l'idea del delitto, ma ci sono anche coloro i quali, ad esempio, scrivono solo la lettera minatoria. Pertanto, anche trattandosi di un'azione che rientra nell'organizzazione di un fatto delittuoso, questi ultimi potrebbero godere, a mio avviso, delle attenuanti poichè si tratta di una minima partecipazione in materia di associazione a delinquere.

MARTINAZZOLI. Vorrei intervenire in appoggio alla posizione assunta dall'onorevole relatore facendo riferimento ad alcuni testi giurisprudenziali i quali distinguono tra la minima partecipazione a una fase esecutiva di un delitto ed una più importante ad una fase operativa. Leggo da una delle sentenze: « La circostanza aggravante è inapplicabile quando il contributo prestato, pure se minore nell'esecuzione di un delitto, non sia di minima importanza per l'opera materiale esplicata nel momento della preparazione del delitto ».

Dobbiamo dunque tener conto che questa giurisprudenza esiste ed ha distinto tra situazioni che non sono contraddittorie; può accadere infatti che vi sia una partecipazione decisiva e rilevante nella fase preliminare di un fatto delittuoso che si estrinsechi poi in termini minimali a livello operativo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Voglio ricordare alla Commissione che si intende applicare la circostanza attenuante nei casi di minima partecipazione nella preparazione ed esecuzione di un reato. Posto questo punto fermo, vi è qualche membro della Commissione — a quanto ho capito — che vuole applicare l'attenuante anche per chi, come è detto al punto 2) dell'articolo 112, ha promosso ed organizzato la cooperazione nel reato. Ora, chi ha organizzato e diretto non può risultare che abbia, in linea di principio, una minima partecipazione nel reato. Comunque, su questo punto posso anche rimettermi al volere degli onorevoli commissari. Non mi posso invece trovare assolutamente d'accordo con coloro che vorrebbero che l'attenuante si applicasse anche nei casi previsti nei punti 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112, laddove si parla di chi ha determinato a commettere un reato persone ad esso soggette o un minore degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

In questi casi, infatti, colui che anche minimamente ha partecipato ad un reato vi ha tuttavia indotto un minore o addirittura un minorato, il che è molto grave sul piano morale. Escludo pertanto che, a costoro, si possa concedere il beneficio delle circostanze attenuanti.

DE CAROLIS. Leggo il comma in discussione: « Tale disposizione non si applica nei casi indicati ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 ». Mi pare che questa dizione si potrebbe anche interpretare nel senso che, qualora vi siano reati commessi ai sensi delle suddette ipotesi dell'articolo 112 del codice penale, anche coloro che hanno avuto una minima partecipazio-
ne in un reato non possono fruire delle circostanze attenuanti.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'attuale dizione del codice non ha mai suscitato alcun dubbio.

PRESIDENTE. Mi pare che i termini della discussione si siano sufficientemente chiariti. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 47 nel testo della Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Faccio presente alla Commissione che il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 116 del codice penale senza alcuna sostituzione.

MARTINAZZOLI. Ritengo che l'abolizione dell'articolo 116 del codice penale sia un atto dovuto, sia pure all'interno di una ristrutturazione del codice penale e non di una riforma radicale. Credo infatti che sia difficile soprattutto alla luce della attuale giurisprudenza più sensibile, sottrarsi all'impressione che il suddetto articolo costituisca, per così dire « un relitto ». Delle due l'uno: o l'articolo 116 è inutile o, nella sua interpretazione peggiore, determina situazioni aberranti.

Perchè dico inutile? Perchè sappiamo che in tema di concorso lo strumentario attuale fa riferimento al fatto che il concorso di persona si realizza anche con la semplice partecipazione. Cioè a dire, all'interno dell'articolo 110 collochiamo tutte le situazioni in cui, pur non essendoci un accordo preven-

2ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

tivo, vi è uno sviluppo di un'azione di base, quanto meno accettato nel suo ritmo da parte del concorrente. Quindi, in questo senso nell'articolo 110 inquadriamo una serie di ipotesi tra le quali vi è una aspettazione maggiore dell'evento da parte del concorrente. A questo punto che cosa propone l'articolo 116? Qualcosa di più: un caso clamoroso di responsabilità obiettiva che, a mio avviso, va cancellato dal codice penale. Tanto più che la giurisprudenza più sensibile da un lato si ancora al dettato dell'articolo 110, dall'altro rifiuta l'articolo 116 nella interpretazione estensiva. È proprio in questo senso che va intesa la sentenza della Corte costituzionale, la quale ha costruito una esegesi dell'articolo 116 in quanto si trovava di fronte a un contrastante parametro interpretativo rispetto all'articolo 110.

Concludendo, mi sembra necessario compiere l'operazione chirurgica di espunzione dal codice di un qualche cosa che non ha più ragion d'essere e che, applicato in termini parossistici, conduce a conseguenze aberranti. Qui sono stati portati esempi di esperienze personali; vorrei farne uno anche io. Poniamo che su un'automobile ci siano quattro persone e che una di quelle che stanno dietro sia ubriaca. Ad un posto di blocco della polizia colui che sta alla guida accelera e investe, uccidendolo, un agente. Ebbene, anche l'ubriaco viene imputato di omicidio: mi sembra che ci si trovi francamente di fronte ad una situazione inaccettabile, cioè che non si sia in un ordine di permissività responsabilizzata.

B E T T I O L . Ritengo che l'articolo 116 così come è stato concepito dai legislatori del 1930 sia degno dell'Editto di Rotari, il quale legava la responsabilità penale soltanto alla responsabilità oggettiva: se uno cade dall'albero sul quale è andato a rubare e uccide chi sta sotto è responsabile di omicidio. Non siamo più a quei tempi. Pertanto ritengo che possa essere accettata la proposta del senatore Martinazzoli di soppressione dell'articolo 116. Se la proposta del senatore Martinazzoli non dovesse essere accolta, dovremmo apportare comunque una modifica al testo proposto dalla Sottocommissione,

in quanto così com'è formulato dà l'impressione che si voglia impostare il problema soltanto in termini di colpa, con la prevedibilità che diventa un elemento essenziale della colpa stessa. Ma non è chiaro se il partecipe risponda a titolo di dolo o di colpa qualora l'evento sia prevedibile. Una interpretazione rigida ci potrà anche dire che risponde a titolo di dolo, ma nella legge manca il movente della volontarietà del fatto: quindi resterebbe quello della colpa.

Se vogliamo restare nel quadro di un sistema, non essendo ancora stata approvata la modifica all'articolo 40 sullo strumento di causalità, direi che sarebbe opportuno redigere come segue il testo di questo primo comma dell'articolo 48: « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento non è conseguenza eccezionale della sua azione od omissione ».

Direi che tutta la dottrina più recente — vedi anche il Pagliaro — è orientata al riguardo sulla adeguatezza della condotta del partecipe rispetto all'autore del reato commesso. Per esempio Tizio induce Caio ad andare a rubare in casa di Sempronio. Caio ruba e violenta anche la cameriera. Questo è un evento del tutto eccezionale. Se invece dall'atto del furto nasce una colluttazione con Sempronio, il quale ultimo rimane ferito, si tratta di un evento normale, di una conseguenza non eccezionale. Infatti il ladro normalmente non va a violentare una cameriera; può eventualmente scagliarsi addosso a una persona che difenda la proprietà del padrone. Nell'un caso, cioè quello della cameriera, non c'è alcuna connessione; nell'altro esiste, perchè conseguenza normale: non vi è, cioè, interruzione di nesso causale, bensì una causalità adeguata.

Propongo perciò questa seconda soluzione nel caso non fosse accolto l'emendamento del senatore Martinazzoli.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* L'evento è ascritto a titolo di dolo, purchè prevedibile; è questa l'interpretazione della formulazione adottata dalla Sottocommissione.

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

P R E S I D E N T E . Allo scopo di limitare una discussione che si annuncia piuttosto ampia, direi che sarebbe opportuno accantonare questo tema per riprenderlo in esame contemporaneamente al rapporto di causalità.

V I V I A N I . Indubbiamente si tratta di un articolo fondamentale, per cui sarebbe opportuno esaminarlo a fondo insieme al tema della causalità.

B E T T I O L . L'articolo 116 rappresenta senz'altro un punto cruciale del codice: una soluzione piuttosto che un'altra dà un orientamento diverso a tutto il sistema.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Poichè non si fanno osservazioni, resta allora inteso che l'articolo 48 viene accantonato per essere riesaminato allorchè discuteremo del nesso di causalità.

Art. 49.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Concorso di estranei in un reato proprio. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Quando per l'esistenza del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, coloro che, senza trovarsi in tale condizione o senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della condizione o della qualità personale predette. Tuttavia nei loro confronti il giudice può diminuire la pena.

Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le con-

dizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone una nuova formulazione con la quale si richiede il concorso dell'elemento soggettivo, cioè la conoscenza della qualità o condizione, tanto per la vecchia figura, prevista espressamente dal codice, del mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti, quanto per la figura, disciplinata per la prima volta in modo espresso da' disegni di legge nn. 227 e 372, del concorso dell'estraneo in reato proprio, riconducendosi pertanto anche la prima delle due figure nell'ambito della responsabilità colpevole.

Su questa premessa dell'esigenza sempre dell'elemento soggettivo nel partecipe estraneo, la diminuzione di pena ritorna ad essere facoltativa, come nel codice vigente, non giustificandosi nei casi in cui l'estraneo può avere la massima responsabilità nel delitto.

In definitiva le due ipotesi, equiparate sotto il profilo soggettivo, sono state collocate entrambe sotto l'articolo 117, dando la precedenza alla disposizione che è apparsa più generale e logicamente antecedente.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se approvassimo l'articolo 117 così come proposto stabiliremmo la non punibilità dei concorrenti di un reato soltanto per il fatto che il reato stesso muta il suo titolo per le condizioni e le qualità personali del colpevole o per i rapporti tra colpevole e offeso. Infatti, così come abbiamo dichiarato nell'articolo, se i colpevoli hanno avuto conoscenza di queste condizioni rispondono del reato, ma il giudice può diminuire loro la pena. Quindi, non solo la prova della conoscenza o meno di queste condizioni o qualità personali del colpevole appare molto difficile, ma quand'anche sia fornita, i colpevoli stessi non vengono più puniti, anche se il fatto che essi hanno concorso a concretare rappresenta pur sempre un reato: ora ciò mi sembra che contrasti un po' con quanto abbiamo stabilito precedentemente all'articolo 116 del codice penale.

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Non mi sembra questo il tenore dell'articolo 117.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In altri termini faremmo un duplice trattamento ai correi in tale circostanza, perchè per il primo comma dell'articolo 117 del codice penale la non conoscenza può esentare da questa responsabilità solo nell'ipotesi che il fatto commesso non concretizzi il reato così come è stato indicato, ma non li può evidentemente esentare dalla responsabilità quando il fatto commesso, anche senza quelle qualità, condizioni e rapporti personali, concretizzerebbe pur sempre un reato. Certamente un individuo non può rispondere di peculato se non è a conoscenza delle qualità personali del colpevole, però in base alla dizione dell'articolo 117 non risponderebbe più neppure dell'appropriazione indebita.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. È un po' strana l'interpretazione dell'articolo 117!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Voi sapete che in seno alla Sottocommissione ho aderito a questo testo. Quando però questo testo è stato portato all'esame degli esperti del Ministero ha suscitato esattamente questa sensazione. Tra l'altro, gli esperti rilevano una contraddizione con l'articolo 116, perchè in base all'articolo 117 i concorrenti che hanno commesso un fatto penalmente rilevante, con coscienza e volontà, non ne rispondono perchè il reato muta titolo per il concorso delle « condizioni, qualità e rapporti », mentre per l'articolo 116 (ammesso che venga approvato) gli stessi correi rispondono per un fatto penalmente rilevante, nonostante che non l'abbiano voluto, soltanto perchè sono stati imprevedenti. Ora a me pare che qui effettivamente ci sia contraddizione. E allora, o noi chiariamo questa dizione introducendo qualche aggiunta che ci consenta di evitare questa in-

terpretazione, o altrimenti non ritengo che l'articolo possa essere accolto.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. L'interpretazione della prima parte dell'articolo 117 non è equivoca in quanto vi è l'ultimo periodo il quale recita: « Non dimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena ». Quindi se il giudice può diminuire la pena, vuol dire che pena c'è, cioè resta la responsabilità penale come è logico che sia.

B E T T I O L . Una cosa è il problema del concorso di estranei e altra cosa è il problema di mutamento del tipo di reato quando un determinato fatto possa costituire, al di fuori della presenza e qualità, un reato di specie diversa. La diserzione, per esempio, è un reato proprio perchè può commetterlo solo un militare: se istigo taluno a giocare a carte con me fino alle due del mattino e non so che questo è soldato e quindi deve essere presente alla chiamata per le nove di sera, non rispondo di niente, risponde solo colui che sapeva di essere militare e quindi di avere un obbligo particolare; il codice penale militare non si applica nei miei confronti perchè non ho avuto conoscenza di quella qualità del mio compagno; se invece, sapendo che si tratta di un militare, lo trattengo oltre il limite che per lui è invalicabile perchè al di là di esso si matura una responsabilità penale, è evidente che io rispondo di partecipazione. Ma facciamo la seguente ipotesi: so, per esempio, che un individuo ha una somma di denaro non sua e lo incoraggio a sperperarla con me; ebbene io, se non sono al corrente della sua qualità di pubblico ufficiale, non rispondo con lui di peculato, però devo rispondere di concorso nel reato di appropriazione indebita.

S A B A D I N I . Non comprendo bene i dubbi espressi dal Sottosegretario. Forse intende che si torni al testo originario dei disegni di legge?

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (20 ottobre 1972)

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, la Sottocommissione ha operato molto giustamente perchè ha detto che, in fondo, rispondono del reato soltanto coloro che hanno avuto conoscenza della condizione e della qualità personale del colpevole. Però da questa aggiunta appare esclusa la possibilità di punire coloro che pur non conoscendo la qualità e la condizione del colpevole partecipano al fatto sapendo che si tratta di un reato.

MARIANI. Nell'articolo 117 si dice che se il reato è più grave, cioè se, in conseguenza delle condizioni e delle qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, il reato ha mutato titolo, non ne rispondono i concorrenti che non conoscono tali condizioni o qualità o tali rapporti. Quindi si rientra proprio nel caso in cui il concorrente non risponde di peculato ma risponde di appropriazione indebita se non sa che il denaro era detenuto illecitamente dal colpevole; cioè l'appropriazione indebita non si trasforma in peculato, per chi non era a conoscenza della qualità o delle condizioni del colpevole. Comunque, volevo aggiungere che se si ritiene non soddisfacente la formulazione del nuovo testo, potremmo non riferirci al reato per coloro che vogliamo escludere dalla pena, ma alla punibilità; nel caso del disertore si deve dire, ad esempio, che essere stato suo compagno incolpevole esclude la punibilità, non si può dire che vi è concorso nel reato, ed è punibile come concorrente solo chi ha partecipato in modo consapevole. L'articolo poi non tratta di commissione in via principale...

MARTINAZZOLI. Comunque la appropriazione indebita non è reato meno grave.

BETTIOLO. In ogni caso, quando un estraneo concorre in un reato, proprio per poter rispondere di tale reato, commesso per esempio da un pubblico ufficiale, deve sempre aver avuto conoscenza della qualità del colpevole; se non c'è stata conoscenza

non c'è responsabilità; però, se per l'estraneo il fatto da lui perpetrato può costituire reato pur non avendo avuto conoscenza della qualità personale del colpevole, oggi, nell'ambito della soggettivazione e personalizzazione della responsabilità penale, non può più rispondere oggettivamente del reato, come un tempo col codice Rocco; in dipendenza del reato altrui, deve rispondere del reato che ha soggettivamente perpetrato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Alla fine dell'articolo 49 del testo della Sottocommissione si dice: « Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena ». Ebbene, questa disposizione non contempla l'ipotesi di coloro i quali, non conoscendo le qualità personali degli altri concorrenti, hanno commesso un reato diverso.

BETTIOLO. Ma costoro risponderanno secondo i principi generali!

PETRELLA. Dovremmo presumere che il secondo comma dell'articolo 47 del codice penale: « L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso » sia applicabile anche nella specie.

Devo tuttavia far presente che, pur se personalmente condivido questo principio in linea generale, dal punto di vista pratico la sua applicazione giurisprudenziale è stata finora deludente e, pertanto, sarebbe opportuno che venisse formulata una norma chiarificatrice che rientrasse in questa orbita generale.

Salvo non si voglia decidere per un testo migliore suggerirei dunque la seguente aggiunta: « In caso di mancata conoscenza o di errore sulle qualità personali dei concorrenti la punibilità non è esclusa qualora il fatto voluto dall'agente costituisca di per sé reato. In tal caso l'agente è punito per il reato da lui previsto o voluto qualora questo sia meno grave di quello effettivamente compiuto ». Ripeto, si tratta di una formu-

lazione abbozzata alla meglio che può essere senz'altro migliorata.

MARTINAZZOLI. Mi pare che nel secondo comma dell'articolo 49, formulato dalla Sottocommissione, il riferimento essenziale sia al reato più grave, il che significa che è dato per scontato che, in ogni caso, se si commette un reato meno grave, se ne risponda. Ciò non esclude, tuttavia, la punibilità anche per il reato meno grave.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzitutto, con l'attuale dizione del secondo comma dell'articolo 49, i concorrenti rispondono del reato più grave sia pure diminuito, il che non mi sembra accettabile.

MARTINAZZOLI. Ma il concorso dell'estraneo, rispetto a quello che ha avuto una parte più attiva nel reato, merita un'attenuazione! Del resto, se c'è ignoranza un individuo risponde per reato non proprio, se c'è conoscenza risponde di reato proprio.

VIVIANI. Potrebbe andar bene una formula di questo genere: « Quando per le esigenze del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale coloro che sono concorsi nel reato ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità, altrimenti rispondono del reato commesso indipendentemente dalle condizioni o qualità ».

Aggiungo che, se in sede di Commissione non riusciamo a raggiungere un accordo su questo punto, potremmo rinviarne la discussione per dar modo alla segreteria della Commissione di curare una nuova formulazione dell'articolo 49.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Potrebbe essere accettata la formulazione predisposta dal senatore Petrella.

PRESIDENTE. Forse tutte le perplessità evidenziate dalla discussione nascono dal fatto che nel nuovo articolo predi-

sposto dalla Sottocommissione al primo posto troviamo la norma dell'articolo 117-bis ed al secondo la norma dell'articolo 117.

FILETTI. Propongo di tornare al sistema adottato dai disegni di legge nn. 227 e 372. Manterrei, cioè, distinte le due previsioni: mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, e concorso di estranei in un reato proprio. Propongo, quindi, che resti ferma la dizione dell'articolo 49 del disegno di legge in esame per quanto concerne l'articolo 117 del codice penale. Per quanto invece concerne l'articolo 117-bis del codice penale, propongo che rimanga ferma l'attuale dizione del primo comma, nella quale suggerirei di inserire la disposizione che costituisce attualmente oggetto del secondo; tale capoverso dovrebbe invece essere riformulato nella maniera seguente: « Ove i concorrenti non abbiano la conoscenza di cui al precedente comma rispondono del reato propriamente commesso ».

SABADINI. Confermo che la preoccupazione espressa dall'onorevole Sottosegretario è stata oggetto anche in Sottocommissione di una amplissima discussione. L'intento espresso oggi dall'onorevole Sottosegretario mi pare debba essere preso in seria considerazione, perchè la responsabilità oggettiva rimarrebbe per coloro che non sono a conoscenza delle qualità e delle condizioni che aggravano il reato. Ragione per cui giungeremmo all'assurdo di prevedere — in proposito, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Sottosegretario — una responsabilità oggettiva, però con una attenuante. Cioè, se si deve rispondere di mutamento del titolo del reato, soltanto in quanto si sia a conoscenza di una particolare condizione, in conformità a quanto è stato adottato anche per altri articoli (attenuanti, aggravanti) per non ledere il principio di sistematicità, occorre apportare una modifica al testo in esame.

In sostanza, in luogo dell'ultimo comma che prevede l'attenuante, bisogna inserire una norma secondo la quale si risponde del reato nel caso in cui non si conoscano queste condizioni.

L I C I N I . Non ho fatto parte della Sottocommissione e non conosco i termini della discussione che si è svolta in tale sede. Mi limito pertanto a considerare ciò che si desume dalla lettura di questo articolo, che è chiarissima: è esclusa la responsabilità oggettiva, perchè si afferma che soltanto chi era a conoscenza di quelle determinate qualità, condizioni o rapporti, risponde del nuovo reato; in tal caso, quando il giudice lo ritenga opportuno, sono applicabili le attenuanti. Quando invece il concorrente non ne era a conoscenza non si ritiene colpevole di quel reato; se però la condotta era di per sé stessa delittuosa, risponde del reato diversamente commesso.

P R E S I D E N T E . Non mi resta allora che chiedere all'onorevole Sottosegretario se insiste sulla preoccupazione manifestata.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senza il minimo dubbio, in quanto a mio avviso si tratta di una questione di vitale importanza, nel senso che si rischia di tradire lo spirito che ha animato i nostri lavori. Secondo me, la formulazione proposta dal senatore Petrella, sia pure con qualche ritocco là dove si fa cenno al concorrente rispetto all'agente, va benissimo. Se la Commissione non la considera accettabile, vorrà

dire che cercherò di proporre un'altra nella prossima seduta. Se poi la Commissione ritiene che i dubbi e le preoccupazioni manifestati, non soltanto da me, non abbiano ragione di sussistere, è nella sua facoltà di approvare l'articolo nell'attuale formulazione. Io, più di sottolineare il permanere delle mie preoccupazioni, non posso fare.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Propongo di rinviare la discussione alla prossima seduta, dando modo all'onorevole Sottosegretario di presentarci un nuovo testo di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Debbo aderire alla proposta di rinvio perchè non posso fare diversamente. Tuttavia mi rincresce, perchè, dopo una così lunga discussione, mi sembrava si potesse arrivare a qualcosa di più concreto. Il testo dell'articolo 117 sembra, poi, anche a me chiarissimo. Comunque, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO